

## **COMUNE DI CASTEGGIO**

Provincia di Pavia

# **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 47 Reg. delib. del 11/04/2023

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI VERRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE FINO AL 31/12/2023, AI SENSI DELL' EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005).

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **UNDICI** del mese di **APRILE** alle ore **18:00** nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano.

		Presenti
Sindaco	VIGO Lorenzo	SI
Assessore	MUSSI Andrea	SI
Assessore	RAFFINETTI Anna	SI
Assessore	GUERCI Milena	SI
Assessore	TAGLIANI Andrea	NO

Partecipa il Segretario comunale Roberto Bariani.

Il *Dr. VIGO Lorenzo - Sindaco* assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI VERRETTO DI UNA UNITA' DI PERSONALE FINO AL 31/12/2023, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005).

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del 31/03/2023 prot. n. 635, ns prot. 5077 del 31/03/2023, con la quale il sindaco del Comune di VERRETTO chiedeva di poter utilizzare il dipendente Usai Andrea cat. C1, agente di polizia locale, per n.3 ore settimanali fino al 31/12/2023, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro:

### Richiamati:

- l'art 1 comma 557 -della legge n. 311/2004 che dispone:" I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 Secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557. Della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
- la Circolare n. 51 del 2014 del Ministero dell'Interno che sancisce la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
- le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

Atteso che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, le Unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

Visto l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che consente l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per i periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione. La convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in

parte nell'ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre precisa che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto;

Dato atto che il Responsabile del Servizio 4-Polizia Locale al quale il dipendente interessato è assegnato, ha espresso il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione; Ritenuto pertanto necessario:

- autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
- approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e sino al 31 dicembre 2023, salvo eventuali modifiche da concordare fra i due Enti e la dipendente relativamente alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa;

Appurato che la prestazione lavorativa richiesta non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Casteggio e non interferisce con i compiti istituzionali del dipendente;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi

#### **DELIBERA**

Di autorizzare l'assegnazione presso il comune di VERRETTO (PV) del dipendente Usai Andrea, agente di polizia locale, Cat. C1, per circa n. 3 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31 dicembre 2023;

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub A) tra il Comune di Casteggio (PV) e il Comune di VERRETTO ai sensi dell'art. 1 - comma 557 della Legge n. 311/2004, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territorialmente competenti e al Comune di VERRETTO (PV) per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l'urgenza,

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE (Dott. VIGO Lorenzo)

Il Segretario Comunale (Roberto Bariani)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate